



429/2024

Sentenza. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica nella persona del
Consigliere Dott. Francesco Maffei, in funzione di
Giudice unico delle pensioni,
ha pronunciato la seguente

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **79492** del registro di
Segreteria, introdotto con ricorso depositato in data
13.07.2022 dal Sig. XX
(OMISSIS), nato a OMISSIS (OMISSIS) il OMISSIS,
residente a OMISSIS (OMISSIS) alla OMISSIS
elettivamente domiciliato in Roma, alla via Carlo
Poma n. 2, presso lo studio dell'Avv. Silvia
Assennato (silviaassennato@ordineavvocatiroma.org)
che lo rappresenta e difende, giusto mandato a
margine del ricorso.

contro

- **I.N.P.S.** - in persona del Presidente p.t.
domiciliato in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21.

VISTO l'atto introduttivo del giudizio;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITI all'udienza dell'11 settembre 2024, con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Sara Dima, l'Avv. Mintcho Mintchev, in sostituzione dell'Avv. Silvia Assennato, per il ricorrente, e l'Avv. Gianna Fiore, in sostituzione dell'Avv. Andrea Botta, per l'INPS.

Considerato in

FATTO

Il ricorrente, ex dipendente del Ministero dell'Istruzione cessato dal servizio in data 16.11.2021 per infermità non dipendente da causa di servizio, in data 23.04.2021 ha presentato istanza di pensione di inabilità ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 335/1995, trovandosi nella assoluta e permanente incapacità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

La Commissione medica di 2° grado, con verbale del 11.11.2021, riteneva il ricorrente inabile permanente in modo assoluto al servizio di istituto ma non gli riconosceva il requisito dell'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa per infermità non oggetto di accertamento per la dipendenza da causa di servizio, come richiesto dal citato art. 2, comma 12, della legge n.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

335/1995.

Pertanto, con il ricorso in epigrafe, il ricorrente, richiamate le patologie di cui risulta affetto ed evidenziata la differenza tra inabilità a proficuo lavoro (che non presuppone un'invalidità assoluta e permanente) e inidoneità al servizio di istituto, chiede il riconoscimento del proprio diritto alla pensione di inabilità ex art. 2, comma 12, della legge 335/1995, con corresponsione degli arretrati, interessi e rivalutazione monetaria.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In via istruttoria, parte attrice chiede parere medico legale, nominando un proprio consulente di parte e, a sostegno delle proprie ragioni, deposita documentazione sanitaria.

Con memoria depositata in data 20.03.2023, si è costituito l'INPS che si oppone alla pretesa attorea, rilevando che al ricorrente è stata conferita la pensione di inabilità per inidoneità, permanente e assoluta, al servizio d'istituto; in subordine, eccepisce la prescrizione quinquennale su tutte le competenze economiche richieste.

All'udienza del 04.04.2023, su richiesta di parte attrice, la discussione del giudizio veniva rinviata all'udienza del 18.05.2023, all'esito della quale, con ordinanza n. 92/2023 del 19.05.2023, veniva

disposta l'acquisizione di un parere medico legale da parte della Sezione speciale del Collegio Medico Legale dello Stato Maggiore della Difesa, istituita presso la Corte dei conti di Roma che, in data 19.06.2024, con nota prot. n. 859 pari data, depositava il parere richiesto.

La discussione del giudizio, già fissata per l'udienza del 26.02.2025, con decreto del 15.07.2024, veniva anticipata all'udienza odierna su istanza di trattazione anticipata, depositata in data 13.07.2024, dalla Difesa del ricorrente in considerazione delle gravi condizioni di salute del ricorrente, comprovate da idonea documentazione medica versata in atti.

All'udienza odierna, l'Avv. Mintchev, richiamando il parere rilasciato dall'organo di consulenza, insiste per l'accoglimento della pretesa attorea, l'Avv. Fiore, per l'INPS, contesta gli esiti della CTU insistendo per il rigetto del ricorso.

La causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Oggetto del presente giudizio consiste nel riconoscimento del diritto del ricorrente al beneficio di cui all'art. 2, comma 12, della legge 335/1995 a seguito dell'accertamento dello stato di

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa conseguente all'infermità, non dipendente da causa di servizio, come richiesto dalla suddetta norma.

2. Infatti, l'art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995 estende ai dipendenti pubblici le disposizioni di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, in materia di pensione di inabilità che spetta al lavoratore che si trovi nell'assoluta e permanente incapacità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, per infermità non dipendente da causa di servizio e che sia cessato da ogni impiego, sia pubblico, sia privato.

3. In merito alla sussistenza del requisito medico legale, questo Giudice unico, con la già citata ordinanza n. 92/2023, ha richiesto un motivato parere medico-legale alla Sezione speciale del Collegio Medico Legale dello Stato Maggiore della Difesa, istituita presso la Corte dei conti di Roma.

4. L'organo di consulenza, con nota prot. n. 859 del 19.06.2024, si è espresso nel senso della sussistenza del requisito riconoscendo che *"il ricorrente XX , al momento della cessazione dal servizio, si trovasse in una condizione di [assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi*

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

attività lavorativa], giusta quanto previsto all'art. 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335".

Nel parere, l'Organo di consulenza dà atto dell'esame della documentazione esaminata e delle osservazioni sollevata dal consulente della controparte.

Viene, inoltre, specificato che "già all'epoca del giudizio di non idoneità permanente e assoluta al servizio quale dipendente della PA" che venne adottato soltanto alla revisione a cura della CML di 2° istanza, era acclarata l'elevata fragilità della condizione di autonomia personale, soggetta a non certa e sicura collocabilità lavorativa per un'evoluzione di malattia in senso aggressivo con instabilità del quadro clinico. Appare facilmente evidente che le capacità allo svolgimento di un qualsivoglia attività lavorativa, ancorché con impegno residuale ed ultragenerico, tale da richiedere una semplice capacità lavorativa quantomeno teorica, non appariva possibile in modo fattuale e continuativo ... Proprio per gli effetti menomativi della patologia "sclerosi multipla", fermo restando le altre patologie accusate dal soggetto e minimamente inficianti il quadro invalidativo, tutte le attività anche a ridotta complessità ed elementari, ma tali da richiedere comunque autonomia

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

e costante mobilità, risultavano di fatto impraticabili, rendendo il ricorrente concretamente inabile a qualsiasi attività lavorativa come previsto dal dettato normativo da rispettare al fine del riconoscimento delle condizioni di impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa".

5. Questo Giudice unico condivide il suddetto parere espresso dal predetto Organo di consulenza che appare correttamente formulato, sufficientemente motivato e supportato dalla documentazione presente in atti.

6. Per questi motivi, il ricorso è fondato e va accolto riconoscendo il diritto del ricorrente alla pensione di inabilità a far data dalla risoluzione del rapporto di lavoro.

Infatti, ai fini della decorrenza del diritto, l'art. 8, comma 2, del d.m. 8 maggio 1997, n. 187 ("Regolamento recante modalità applicative delle disposizioni contenute all'articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335") stabilisce che *"la pensione di inabilità decorre dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro ovvero dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda prevista al precedente articolo 3, se inoltrata successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro".*

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

7. Va respinta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla controparte in quanto non risulta ancora decorso il termine prescrizionale quinquennale, essendo il ricorrente cessato dal servizio in data 16.11.2021, e avendo presentato l'istanza di pensione di inabilità ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995, in data 23.04.2021.

8. Va pertanto riconosciuto il diritto del ricorrente alla pensione di inabilità a far data dalla risoluzione del rapporto di lavoro con la corresponsione dei ratei arretrati, maggiorati di interessi legali e rivalutazione da liquidare secondo il criterio affermato nella sentenza delle SS.RR. n. 10/2002/QM.

9. Considerata la natura della lite, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per il Lazio - in composizione di Giudice Unico per le pensioni - definitivamente pronunciando:

- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto del ricorrente Sig. XX alla pensione di inabilità a far data dalla risoluzione del rapporto di lavoro;

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

- condanna l'INPS al pagamento della prestazione corrente e alla corresponsione dei ratei arretrati, maggiorati di interessi legali e rivalutazione da liquidare secondo il criterio affermato nella sentenza delle SS.RR. n. 10/2002/QM.

Spese compensate.

Così deciso nella camera di consiglio del 11 settembre 2024.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

f.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il

12.09.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

DECRETO



ALESSANDRO VINICOLA
CORTE DEI CONTI
12.09.2024 10:00:12
GMT+02:00

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 d.lgs. 30.6.2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 nei riguardi del ricorrente ed eventuali danti e aventi causa.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

(f.to digitalmente)

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

le generalità e tutti gli ulteriori elementi
identificativi del ricorrente, nonché di eventuali
danti ed aventi causa.

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e
gli
altri dati
identificativi
dell'interessa
to,
ai sensi
dell'art.
52, c. 3
D.Lgs.
196/03

